

STATUTO DELLA "FONDAZIONE NEFESH ENTE FILANTROPICO – ETS"

Preambolo

La Fondazione trae la propria origine storica dall'iniziativa dei soci dell'Associazione Nefesh e di Don Lanfranco Adriano Lumetti che, ispirati dai principi cristiano-evangelici della solidarietà e dell'amore verso il prossimo, specificatamente verso i più bisognosi, hanno promosso l'ente per dare continuità ed efficacia alle opere di assistenza e beneficenza.

"La Fondazione, voluta da don Lanfranco Lumetti, trae origine dall' Associazione Nefesh (Anima in ebraico), costituita quando era parroco della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita MM, quale ente finalizzato anche al sostegno economico della Casa della Carità che lo stesso don Lanfranco aprì il 10.02.1978.

Attraverso la Casa della Carità, don Lumetti, intendeva fornire l'opportunità alle persone di allenarsi ad una carità non soltanto sporadica ma continuativa e organizzata verso le persone emarginate. Carità ispirata ai principi cristiano-evangelici della solidarietà e dell'amore verso il Prossimo, quello più bisognoso; constatando che l'emarginazione si determina dal divario tra coloro che diventavano sempre più ricchi e coloro che diventavano sempre più poveri". La Fondazione indirizza la propria attività e collaborazione prioritariamente ma non esclusivamente a favore degli enti che condividono il "*progetto originario Nefesh*".

Oggi, in forza dei poteri di modifica statutaria conferiti al Consiglio di Amministrazione dal previgente Statuto, ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), il Consiglio di Amministrazione delibera l'adozione del presente testo statutario. Il presente Statuto ridefinisce la governance e l'operatività della Fondazione, che, per lo scopo e l'attività che la stessa persegue e svolge può essere iscritta nella sezione "Enti Filantropici" del R.U.N.T.S., al fine di proseguire nel tempo la missione originaria di supporto ai più bisognosi.

Art. 1 - Denominazione, Natura e Sede

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Nefesh Ente Filantropico - ETS", che assume la qualifica di ente filantropico nell'ambito del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore). La Fondazione opera come Ente del Terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro.

La Fondazione ha sede legale a Rubiera. La variazione della sede all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, filiali e uffici anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Finalità e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, quale Ente Filantropico, a norma dell'art. 37 CTS, l'attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e attività di interesse generale come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 e dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Più specificatamente la Fondazione promuove, genera, sostiene:

- interventi, prestazioni e servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari, socio-sanitari;
- interventi/servizi finalizzati all'inclusione lavorativa di persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 e dell'art. 1, lett. b), e dell'art. 4 della L. 381/91, prioritariamente, a titolo esemplificativo, a favore di:
 1. persone in condizioni di disagio sociale dovuto a dipendenze da sostanze, gioco e altre dipendenze.
 2. persone in condizioni psico-fisiche invalidanti, e/o portatrici di disabilità fisiche e/o

- psichiche;
3. minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico / finanziario o di emarginazione sociale;

La Fondazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle principali di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I principi ai quali la Fondazione deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere alla destinazione e alle modalità di erogazione del denaro, dei beni o servizi, anche di investimento, sono disciplinati nel presente statuto.

In particolare la Fondazione:

- a opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche, nonché la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;*
- b incentiva e agevola donazioni a favore della Fondazione da parte di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;*
- c raccoglie fondi presso terzi, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso l'organizzazione di attività di raccolta fondi, eventi benefici, campagne di crowdfunding, secondo principi e criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;*
- d nella selezione dei progetti da supportare, dei partner delle iniziative e, in generale, delle cooperative sociali, delle imprese sociali e degli ETS, destinatari del proprio sostegno, sollecita la presentazione di proposte di valore, idonee a generare un impatto positivo nel contesto in cui operano, e adotta procedure comparative volte a privilegiare la meritevolezza, nonché la fattibilità e la sostenibilità economica delle stesse nel tempo.*

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva può:

- a acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie, nel rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore;
- d costituire o partecipare ad enti terzi che perseguono finalità o svolgono attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione medesima.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Risorse

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di gestione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal **Fondo di dotazione** pari almeno ad Euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero) e formato:

- a. dai conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo (ed in particolare dai beni già costituenti il patrimonio della "Associazione Nefesh");
- b. da donazioni, lasciti testamentari, contributi da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c. da rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso;
- d. dai conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e/o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- e. dagli eventuali avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione non abbia destinato al fondo di gestione;
- f. da eventuali contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Il Fondo di Gestione rappresenta quella parte del Patrimonio Netto utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o privati o dall'Unione Europea;
4. da apporti o conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
5. dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a fondo di gestione;
6. dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
7. da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
8. raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari e allo svolgimento dell'attività statutaria e non può essere distribuito, neppure in forma indiretta, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti
4. L'Organo di Controllo
5. Il Revisore (se nominato)

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 7 (sette) membri incluso il Presidente, così composto:

- da n. 4 (quattro) membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.
- dal Sindaco del Comune di Rubiera (RE) od un suo delegato;
- da un rappresentante designato da AUSER TERRITORIALE Reggio Emilia ODV scelto tra i volontari del Centro AUSER Comunale di Rubiera;
- da un rappresentante della cooperazione sociale, segnalato dal Presidente di Confcooperative (Unione Territoriale competente) e scelto tra i Presidenti degli ETS che collaborano con la Fondazione.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, l'organo che lo aveva nominato provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina di un sostituto, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

In caso di impossibilità o inerzia dell'organo deputato ad effettuare la nomina il Consiglio di Amministrazione procederà con la nomina del Consigliere mancante.

Qualora l'Assemblea o uno degli Enti deputati ad effettuare la nomina non provveda alla designazione del/dei membro/i di propria competenza entro 60 giorni dalla scadenza del mandato precedente, la nomina spetta al Consiglio di Amministrazione uscente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che ha rivestito la carica di componente dell'organo di controllo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, la persona nei cui confronti sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 6 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, adotta le decisioni strategiche e delibera, a maggioranza dei suoi membri, in merito ai progetti da attuare e ai beneficiari delle erogazioni;
- b. elegge tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente;
- c. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale;
- d. pubblica annualmente sul proprio sito internet (o altra modalità prevista dalla legge) l'elenco delle erogazioni effettuate, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche e dei relativi importi o beni (comodati) concessi;
- e. redige e approva annualmente la relazione sulle attività della Fondazione;
- f. nomina e revoca l'Organo di Controllo e, ove previsto, il revisore legale;
- g. ha la facoltà di delegare proprie funzioni al Presidente pro tempore, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a terzi, conferendo agli stessi tutti i poteri necessari per dare attuazione agli specifici mandati loro assegnati;
- h. in caso di assenza o di impedimento del Presidente provvede a nominare un delegato;
- i. delibera le singole erogazioni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dallo statuto;
- j. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari e/o di qualsivoglia altra erogazione in denaro o natura in favore della Fondazione, nonché sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 117/2017, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

- k. amministra il patrimonio della Fondazione;
- l. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- m. delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, le modifiche allo statuto;
- n. delibera, a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri in carica, in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o. delibera sull'ammissione di nuovi partecipanti previa verifica della compatibilità del nuovo membro con il mantenimento della qualifica di Ente Filantropico della Fondazione.
- p. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni, che può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun componente dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie facendone richiesta all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Tutti i poteri non espressamente attribuiti dal presente statuto ad altro organo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, altra sede purchè in Italia o mediante mezzi di comunicazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di regola due volte all'anno in sessione primaverile e autunnale e comunque ogni volta che lo ritenga necessario o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni di calendario prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, con le stesse modalità e termini, anche ai componenti dell'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere, fatte salve particolari disposizioni contenute nel presente statuto, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da un soggetto di volta in volta incaricato dal consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche visionando o trasmettendo i documenti in modalità telematica.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione viene eletto a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente la Fondazione e ne coordina le attività.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta successiva alla nomina e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. Egli può essere rieletto alla carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, nonché ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente convoca altresì le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

Il Presidente può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 9 - L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti

Fondatori e partecipanti sono cittadini, istituzioni pubbliche e private, che condividono gli scopi della Fondazione o hanno acquisito particolari meriti per aver erogato alla Fondazione contributi e/o donazioni particolarmente significative, nonché di diritto i soci della associazione NEFESH, nella loro qualità di fondatori. Le qualifiche di Fondatore e partecipante sono personali e non trasmissibili.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi Partecipanti non potrà avere luogo qualora da essa derivi il controllo della Fondazione da parte di amministrazioni pubbliche, formazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, né da parte di soggetti sottoposti alla loro direzione o coordinamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Parimenti, la maggioranza dei componenti dell'Assemblea non potrà essere costituita da imprese commerciali o enti diversi dagli Enti del Terzo Settore, al fine di preservare la qualifica di Ente Filantropico della Fondazione

L'assemblea dei fondatori e partecipanti viene convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni di calendario prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i componenti e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea.

L'assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il voto viene espresso "pro-capite".

Compito dell'assemblea è la nomina di 4 membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Fondatori, non si tiene conto dei soggetti che, pur avendo la qualifica di Fondatore o Partecipante, non abbiano partecipato alle ultime tre convocazioni consecutive o non abbiano fornito riscontro scritto alla richiesta di conferma di interesse alla vita della Fondazione inviata dal Consiglio di Amministrazione via PEC o raccomandata.

Ciascun Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro Fondatore/Partecipante che può ricevere al massimo 3 deleghe; non è possibile delegare un soggetto che non sia Fondatore o Partecipante della Fondazione.

Qualora l'Assemblea dei Fondatori non provveda alla nomina dei membri di propria competenza entro 60 giorni dalla scadenza del mandato precedente, o qualora nello stesso termine l'Assemblea non possa regolarmente costituirsi per mancanza di partecipanti, la nomina dei 4 membri di loro competenza spetta al Consiglio di Amministrazione uscente.

L'assemblea potrà inoltre esprimere pareri sull'attività della Fondazione, sul bilancio di esercizio, preventivo e/o consuntivo e su quant'altro verrà sottoposto al suo esame.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento di eventuali obbligazioni già assunte.

Coloro che abbiano esercitato il recesso non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 10 - Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La nomina spetta al Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Non può essere nominato componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che ha rivestito la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o quando siano costituiti patrimoni destinati, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, o affidata a un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 11 - Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. Il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti), può deliberare lo

scioglimento della Fondazione. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, anche scegliendoli tra i propri componenti. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione deve essere devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- c) il registro dei volontari, se presenti;
- d) le scritture di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare il Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, le disposizioni del codice civile e delle relative norme di attuazione e, infine, i principi dell'ordinamento giuridico.